federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

*Roma,* 21 gennaio 2019
*Uff.-Prot.n°* URI.ML/UL.AC/1207/36/F7/PE
*Oggetto*: Ricetta elettronica veterinaria:
chiarimenti da parte del Ministero.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***L'obbligo di dispensazione in via esclusiva con ricetta elettronica dei farmaci veterinari, legato alla pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale, non partirà prima di 2-3 mesi. Promessa anche una sostanziale "flessibilità" dell'attività di* enforcement *delle nuove norme relative alla REV da parte delle Autorità locali preposte al controllo.***

**PRECEDENTI:**
***Circolari Federfarma prot. n.8116/241 del 7/6/2017, n.11671/346 del 29/8/2017, n.18524/469 dell'1/12/2017, n.10803/265 del 3/7/2018, n.11986/293 del 23/7/18, n.15170/372 del 2/10/2018, n.19584/470 del 3/12/2018, n.20030/480 del 10/12/18, n.20979/504 del 27/12/2018 e n. 709/15 del 14/1/2019.***

---

Il 15 Gennaio u.s. si è tenuta nella sede del Ministero della Salute una riunione tra i referenti del Ministero e i rappresentanti delle categorie di veterinari, farmacisti e distributori per discutere degli "aspetti applicativi" della ricetta elettronica veterinaria (REV).

L'incontro è stato utile per chiarire gli aspetti controversi e per capire la tempistica dell'**ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO ESCLUSIVO DI DISPENSAZIONE** tramite REV.

Sotto questo ultimo aspetto, **i referenti del Ministero hanno affermato come, in presenza di alcune problematiche in via di risoluzione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale non sia prevedibile prima di 2-3 mesi**.

Tali problematiche riguardano sostanzialmente la mancata assegnazione di credenziali per l'accesso al sistema sia ai veterinari (al momento, secondo il Ministero, meno del 50 % degli iscritti all'Ordine possiede le credenziali), che ai soggetti abilitati alla vendita al dettaglio (il Ministero ha fornito un dato di circa il 50 % di farmacie, parafarmacie e grossisti già in possesso delle credenziali per l'accesso al sistema).

Sulla questione dell'entrata in vigore occorre segnalare un fatto successivo all'incontro del 15 gennaio u.s., ovvero la presentazione di un emendamento da parte dei relatori al DL "Semplificazioni", che, se approvato, porterebbe, molto probabilmente, ad una decisa accelerazione della pubblicazione in Gazzetta del Decreto ministeriale in parola.

**Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su la web TV di Federfarma**

FEDERFARMA channel

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583

Secondo tale emendamento (9.0.600), grazie all'introduzione dell'art. 9 bis verrebbe previsto un doppio canale, ricetta cartacea e ricetta elettronica, per i farmaci destinati agli animali da compagnia. La ricetta cartacea potrà essere redatta sotto la responsabilità del veterinario *"... in casi di comprovata impossibilità ad effettuare la ricetta elettronica"*. In caso di prescrizione cartacea di antibiotici per animali da compagnia, il veterinario dovrà trasmettere tramite PEC, entro 7 giorni lavorativi, copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro servizi nazionale istituito presso l'IZS di Teramo.

Per quanto concerne la questione della **PRESCRIZIONE DI FARMACI CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE**, nel prendere atto della Nota del Ministero che ha confermato la necessità di utilizzare esclusivamente la ricetta cartacea per tutti i farmaci stupefacenti e psicotropi (cfr. ns. Circ. n. 15/2019 cit. in epigrafe), veterinari e farmacisti si sono tuttavia accordati, ovviamente con il beneplacito del Ministero, per poter semplificare l'attività prescrittiva del veterinario.

Ferma restando, infatti, la procedura prevista per prescrizione di farmaci inseriti nella Tabella A (ricetta ministeriale a ricalco), i farmaci appartenenti a tutte le altre Tabelle (B,C,D) potranno anche essere prescritte dal veterinario stampando su carta la ricetta elettronica e apponendovi sopra il proprio timbro e la firma. Ciò in quanto la ricetta elettronica contiene tutti gli elementi obbligatori necessari a decretarne la validità.

Con l'occasione, si ritiene utile un richiamo agli **obblighi di conservazione della documentazione delle prescrizioni veterinarie di medicinali stupefacenti**, per i quali, come è noto, deve essere utilizzata esclusivamente la ricetta cartacea.

É sorto il dubbio se, per tali ricette il tempo di conservazione obbligatoria della documentazione sia quello previsto dalla disciplina (DPR n.309/90) in materia di medicinali stupefacenti, vale a dire due anni dall'ultima registrazione per stupefacenti delle sezioni A, B C e sei mesi dalla spedizione per stupefacenti della sezione D, ovvero quello previsto dalla disciplina in materia di medicinali veterinari (D.Lgs. n. 193/2006), vale a dire cinque anni per la ricetta per la ricetta in triplice copia e sei mesi per la ricetta non ripetibile.

É stato posto il quesito al Ministero della salute, ma non è ancora pervenuta la risposta. Nelle more, in via prudenziale, si suggerisce di seguire il termine, più lungo, previsto dalla disciplina in materia di medicinali veterinari, vale a dire **cinque anni per la ricetta in triplice copia** e **sei mesi per la ricetta non ripetibile**.

Per quanto riguarda le **MODALITÀ DI UTILIZZO DI UNA RICETTA RIPETIBILE** sono state confermate le norme vigenti che possono essere suddivise in due tipologie: (1) prescrizione di un'unica confezione; (2) prescrizione di due o più confezioni.

Nel caso (1) di ricetta ripetibile contenente un'unica confezione, il sistema permetterà alle farmacie l'erogazione di non più di 5 confezioni. Al contrario, nel caso (2) ovvero ricetta ripetibile contenente più di una confezione, la ricetta viene bloccata dal sistema nel momento in cui vengono erogate tutte le confezioni prescritte.

Infine, le categorie sono state informate di una **sostanziale comunione di vedute tra Ministero della Salute e le Autorità regionali in merito all'attuazione di una sostanziale flessibilità, nei primi mesi di applicazione dell'erogazione esclusiva della ricetta elettronica,**

**Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su la web TV di Federfarma**

FEDERFARMA channel

**per quanto concerne l'attività di supervisione e controllo e, se del caso, sanzionatoria da parte delle Autorità pubbliche.**

Tale affermazione è, comunque, da prendere con il beneficio d'inventario in quanto, evidentemente, le attività ispettive sono di pertinenza di una molteplicità di soggetti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Osvaldo MOLTEDO

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

***Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.***

**Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su la web TV di Federarma**

FEDERFARMA channel